

	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 4	
	OGLIASTRA E LA CLINICA TOMMASINI S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEL	
	SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DI CHIMICA CLINICA, EMATOLOGIA,	
	BATTERIOLOGIA, IMMUNOLOGIA, ETC, PER I PAZIENTI RICOVERATI	
	PRESSO LA CLINICA E GLI UTENTI AMBULATORIALI ESTERNI.	
	L'anno 2024, il giorno ____ del mese di _____ presso la sede di Lanusei, in via	
	Piscinas n. 5	
	Tra	
	L'Azienda Socio-sanitaria Locale N. 4 Ogliastro, P.I. 01620420917, con sede legale	
	in via Piscinas n. 5, Lanusei (NU), legalmente rappresentata dal Direttore Generale,	
	Dott. Andrea Marras	
	e	
	La Clinica Tommasini S.p.A., con sede in Jerzu (OG), Via Gianni Lai n. 62, P.I	
	01905680920, nella persona del Dott. Luciano Ceccon, nato a Camposampiero	
	(PD) il 03/09/1953 e residente in Camposampiero (PD), Via Aristide n. 3, C.F.	
	CCCLCN53P03B563Q di seguito denominata genericamente "società"	
	PREMESSO CHE	
	– La Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), sulla base delle necessità di riequilibrio	
	economico del sistema, aveva previsto che le Regioni definissero piani per la	
	riorganizzazione della rete delle strutture di diagnostica di laboratorio;	
	– L'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nel marzo del 2009,	
	in coerenza con la normativa sopra richiamata, ha elaborato un documento	
	denominato "Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di	
	Laboratorio nel servizio Sanitario Nazionale" al fine di:	

	a) orientare le iniziative regionali per la riorganizzazione delle attività di laboratorio erogate dalle strutture pubbliche, definendo con le stesse logiche i criteri di selezione delle strutture private del settore e di gestione degli accordi di fornitura con le stesse per una corretta sinergia fra pubblico e privato, nell'ottica di un servizio effettivamente centrato sul paziente e sui reali bisogni di salute;	
	b) definire i requisiti essenziali, le tipologie di servizi erogati, e gli indicatori di qualità ed efficienza, anche in rapporto alle aree specialistico-disciplinari, nonché i criteri di funzionamento delle reti di laboratorio a livello locale e regionale, e anche, per quanto attiene le strutture di riferimento, interregionale e/o nazionale;	
	c) predisporre i criteri di verifica da adottare per il monitoraggio a livello centrale dai Piani regionali di riorganizzazione comprensivi dei livelli qualitativi, di efficienza ed efficacia di tutte le strutture di laboratorio clinico siano esse pubbliche e/o private.	
	– In data 23 marzo 2011, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia elaborando un documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”;	
	– Il citato documento detta alle Regioni indirizzi strategici affinché i piani di riorganizzazione della medicina di laboratorio prevedano:	
	a) Creazione di Reti di laboratorio al cui interno concentrare l'attività analitica;	
	b) Sostegno alla capillarizzazione dei punti prelievi;	
	c) Definizione di una soglia minima di produzione da parte delle strutture;	

	d) Definizione delle modalità di trasferimento dei campioni biologici;	
	e) Definizione di modalità per l'esecuzione degli esami presso altre strutture;	
	– L'ASL Ogliastro, sulla base della normativa sopra richiamata ed all'interno di un	
	percorso di razionalizzazione dei servizi e delle spese sanitarie ambulatoriali	
	offerte sul territorio Ogliastrino, ha ritenuto strategica la centralizzazione, presso il	
	Presidio Ospedaliero di Lanusei, della esecuzione degli esami di laboratorio sul	
	territorio su cui converge, tra le altre strutture, anche la Clinica Tommasini S.p.A.	
	di Jerzu, sia per pazienti interni ricoverati che ambulatoriali esterni;	
	– Con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 397 del 17/05/2019	
	è stata approvata la convenzione, per gli anni 2019/2020 tra la ASL di	
	Lanusei e la Clinica Tommasini S.p.A. di Jerzu per l'esecuzione di analisi di	
	laboratorio di chimica clinica, ematologia, batteriologia, immunologia, etc., per i	
	pazienti ricoverati presso la Clinica stessa e gli utenti ambulatoriali esterni;	
	– Con Determinazione del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R.24/2020 ASL	
	Lanusei n° 904 del 07/07/2021, è stato prorogato il succitato rapporto	
	convenzionale per l'anno 2021, alle medesime condizioni;	
	– Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Ogliastro n. 95 del	
	30/03/2023 è stata rinnovata la convenzione, per gli anni 2022/2023 tra la	
	ASL n. 4 dell'Ogliastro e la Clinica Tommasini S.p.A. di Jerzu per le suddette	
	prestazioni;	
	– È intenzione dell'ASL Ogliastro stipulare apposita convenzione anche per il	
	biennio 2024/2025, agli stessi patti e condizioni del precedente accordo;	
	– La Clinica Tommasini S.p.A. ha dato la propria disponibilità alla sottoscrizione	
	della presente convenzione;	

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina lo svolgimento del servizio di analisi di laboratorio di chimica clinica, ematologia, batteriologia, immunologia, etc., per i pazienti ricoverati presso la Clinica Tommasini S.p.A. e per gli utenti ambulatoriali esterni.

Art. 2 – prestazioni oggetto della convenzione

La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna ad effettuare, per conto della ASL Ogliastra, tutti i prelievi per gli utenti che, in possesso di idonea impegnativa del SSN, si rechino presso la Clinica stessa per l'effettuazione di esami di laboratorio. Si impegna, inoltre, a mettere a disposizione gli spazi e il personale necessari per l'attività di prelievo (per il quale vige autorizzazione e accreditamento istituzionale).

L'ASL Ogliastra, si impegna all'esecuzione delle analisi di laboratorio dei campioni biologici trasmessi dalla Clinica Tommasini S.p.A., sia in regime di routine che di urgenza, per i pazienti ivi ricoverati e per pazienti esterni ambulatoriali accettati presso la Clinica stessa.

Art. 3 – durata della convenzione

La presente convenzione ha durata pari ad anni due, a decorrere dalla data del 01/01/2024 ed è rinnovabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto almeno sessanta giorni prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 4 – modalità di erogazione delle prestazioni

La Clinica Tommasini S.p.A. provvederà all'effettuazione dei prelievi, per conto dell'ASL Ogliastro, come sancito dall'art. 2 della presente convenzione.

Le prestazioni saranno fatturate direttamente agli utenti ambulatoriali esterni ed i ricavi scaturenti da tale attività saranno versati all'ASL Ogliastro, in apposito conto corrente bancario dedicato.

La società provvederà a trasmettere, a propria cura e spese, i campioni biologici all'U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Lanusei, nei tempi e con le modalità concordate col Direttore Dirigente Medico dello stesso.

L'ASL Ogliastro mette a disposizione, su una o più postazioni di proprietà della Clinica Tommasini S.p.A. (con le caratteristiche tecniche minime del PC della banda garantita e della connessione richieste dall'Azienda), applicazioni software per l'accesso ai dati del Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria, per l'inserimento delle richieste degli esami e la visualizzazione dei referti che costituiranno il flusso telematico di ritorno (DN Territorio dell'azienda NoemaLife).

L'ASL Ogliastro si impegna a mantenere un collegamento sicuro e criptato (VPN), come concordato con i Sistemi Informativi Aziendali. La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna a mantenere le idonee misure di sicurezza per l'uso della VPN e delle attrezzature informatiche e sarà direttamente ritenuta responsabile a fronte di eventuali attacchi (virus, spyware, etc.) derivanti da inadempienze e tenuta al risarcimento dei danni conseguenti a tali inadempienze arrecati all'Azienda ed a terzi.

La modalità di interfacciamento dei rispettivi software gestionali è oggetto di un disciplinare tecnico redatto congiuntamente dal Responsabile dei Sistemi

	Informativi del Presidio di Lanusei e dal Responsabile del Sistema Informatico della	
	Clinica Tommasini S.p.A.. Gli oneri di tale interfacciamento sono di rispettiva	
	competenza delle Aziende, verso i rispettivi fornitori.	
	La Clinica Tommasini S.p.A. prende atto che il proprio personale è abilitato all'uso	
	dell'applicativo ai soli fini oggetto della convenzione.	
	La responsabilità della preparazione, conservazione e trasporto dei campioni	
	biologici è della Clinica Tommasini S.p.A..	
	Per tutti gli aspetti tecnico-organizzativi si rimanda ad apposito regolamento redatto	
	in maniera congiunta dai responsabili delle due aziende.	
	Qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è demandato alla	
	supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei.	
	Art. 5 – proventi ed oneri finanziari	
	L'ASL Ogliastra, per l'attività di prelievo, dovrà corrispondere alla Clinica	
	Tommasini S.p.A., dietro presentazione di regolare fattura, un importo pari a €.	
	20.000,00 (ventimila/00) annuali.	
	La Clinica Tommasini S.p.A. dovrà corrispondere all'ASL Ogliastra, a copertura dei	
	costi per la lavorazione degli esami riguardanti i propri ricoverati, nonché al costo	
	dell'ammortamento relativo all'attrezzatura POCT per esami d'urgenza e alle licenze	
	software messe a disposizione, un importo pari a € 70.000,00 (settanta/00) annuali.	
	Tali importi si considerano esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 D.P.R.633/72,	
	essendo riferiti a prestazioni di prelievo strettamente connesse all'attività effettuata	
	dal Laboratorio Analisi.	
	I costi, riferiti a volumi di produzione di annualità pregresse, possono variare in virtù	
	di eventuali aumenti o diminuzioni rispetto al target indicato, a seguito di apposite	

verifiche effettuate semestralmente dall'ASL Ogliastra.

Art. 6 – sicurezza

L'Azienda si riserva di effettuare controlli semestrali a garanzia del corretto trattamento dei dati e dello svolgimento delle prestazioni, nonché per la verifica dei volumi effettivamente lavorati per l'eventuale rimodulazione degli importi dovuti.

Qualsiasi adempimento inerente la sicurezza e la vigilanza della presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei.

Art. 7 – trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679).

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, l'ASL Ogliastra nomina la Clinica Tommasini S.p.A. quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei pazienti riportati nell'archivio dell'applicativo di laboratorio.

La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna a curare gli aspetti inerenti il rispetto degli adempimenti del D.lgs. 163/2006 (Codice in materia di protezione dei dati personali), predisponendo, tra l'altro, idonea documentazione informativa per l'acquisizione del consenso, da parte dei pazienti, al trattamento dei dati personali relativi all'intero percorso clinico. Le parti danno atto che l'acquisizione del consenso costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni presso il P.O. di Lanusei.

